




## DECRETO N. 26

### **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA** **L'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

**Oggetto: Decreto Assessoriale n. 412 del 10.5.1995. Riformulazione dell'art. 9. Recante: "Divieto di detenzione e di commercializzazione di organismi sotto misura".**

- VISTI gli articoli 3 e 57 dello Statuto Speciale per la Sardegna;
- VISTE le relative norme di attuazione;
- VISTO in particolare il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;
- VISTA la L.R. 7.3.1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, art. 14;
- VISTA la legge 14 luglio 1956 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO il regolamento per l'esecuzione della legge sopra citata, approvato con D.P.R. 2.10.1968, n. 1639;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2004 n. 153 recante "attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima" ed in particolare l'art. 6;
- VISTO il decreto dell'Assessore pro tempore della Difesa dell'Ambiente n. 412 in data 10 maggio 1995 recante "Disciplina dell'attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei, disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rosetto, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 18 del 25 maggio 1995;
- RITENUTO di dover adeguare le disposizioni di cui al soprarichiamato decreto assessoriale ai principi introdotti dal d.l. 26.3.2004 n. 153 le cui violazioni per quanto disposto all'articolo 15 e 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 modificati dalla legge 25 agosto 1988, n. 341 hanno rilevanza penale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## D E C R E T A

### ARTICOLO UNICO

L'art. 9 del decreto dell'Assessore pro tempore della Difesa dell'Ambiente n. 412 in data 10 maggio 1995 e' sostituito dal seguente:

“Divieto di detenzione e di commercializzazione di organismi sotto misura”.

1. “Gli esemplari di pesci crostacei e molluschi di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli 1, 2 e 3 che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare”.

2. I pesci crostacei e molluschi al di sotto della taglia minima prevista nel presente decreto o nei regolamenti comunitari non possono essere detenuti a bordo, trasportati o sbarcati, immagazzinati, esposti o messi in vendita, ne' immessi in altri mercati dei paesi aderenti all'Unione Europea.

3. Fermo restando i divieti di cui al 2° comma del presente articolo non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di tali esemplari, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati nella licenza di pesca.

4. In caso di commercializzazione di cui al 2° comma si applica la sanzione di cui al 2° comma del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

Cagliari, li' 11.8.2004

L'Assessore  
Dr. Antonio Dessi'